

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA DI INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERASO**

L’anno duemilasedici, il mese di, il giorno

TRA

Il Comune di Ceraso con sede in Piazza Municipio – 84052 Ceraso, che per brevità sarà di seguito denominato rappresentata dal....., nato a

il Part. I.V.A.
e
, con sede legale in in Via
rappresentata nata ad

PREMESSO

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite , si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

La premessa costituisce parte integrale del presente accordo.

Art.2

La _____ prendendo atto della proposta di attivare una raccolta permanente di indumenti usati ed accessori di abbigliamento mediante l'impiego di appositi contenitori, conferma l'autorizzazione in favore della Società _____, a collocare a propria cura e spese, n. ____ () contenitori nell'ambito del territorio comunale;

Art.03

L'affidamento del servizio avrà durata di anni cinque () , rinnovabili secondo le norme di legge ed il Comune di _____ si impegna per tutta la durata del contratto a non stipulare analoghi convenzioni con qualsiasi altro soggetto in ordine alla specifica attivazione di raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto ;

Art.04

L'affidamento prevede il posizionamento dei contenitori così come concordati con il Comune tenendo presente la specificità territoriale e le richieste delle utenze.

Detti contenitori verranno posizionati sul suolo pubblico e saranno inseriti in un ciclo autonomo di raccolta: in qualunque caso la modifica della allocazione e scelta dei posizionamenti dovrà avvenire, compatibilmente con le esigenze di ordine generale ed il rispetto delle normative in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, in maniera tale da favorire il perseguimento degli obiettivi di un raccolta ottimale.

Art.05

La Società _____ dovrà garantire che le frequenze di svuotamento dei cassonetti siano tali da evitare subordinamenti o accumuli a terra dovuti all'eccessivo riempimento degli stessi.

La raccolta del materiale dovrà essere effettuata secondo la necessaria frequenza ed ogni volta segnalato dagli uffici comunali competenti, onde garantire indispensabile igienicità e di decoro

Art.06

I suddetti contenitori potranno essere in seguito aumentati di numero e/o spostati dalle iniziali posizioni, con preventiva approvazione degli Uffici Comunali competenti, qualora tale necessità emerga da comprovate ragioni di opportunità, convenienza e/o sicurezza operativa e gestionale del servizio e dell'utenza.

Art.07

Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono le seguenti: cassonetti realizzati in lamiera d'acciaio di colore giallo, con apertura superiore, aventi le seguenti dimensioni: larghezza cm 115 x cm 115 x altezza cm 220, per una capacità effettiva di circa 2 mc. Come da Direttiva Ministeriale.

I cassonetti dovranno essere dotati di bande rifrangenti con strisce bianche e rosse e riportare i numeri da contattare per esigenze di servizio

Art.08

La Società _____ si impegna per tutta la durata della presente convenzione alla effettuazione di tutte le operazioni di svuotamento, disinfezione, igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori e del suolo nel raggio di m 1,50 dagli stessi ed a non modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato senza il consenso delle Autorità competenti.

Art.09

La Società si impegna altresì a stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno a beni o persone derivanti dalla locazione dei contenitori sulle aree pubbliche o soggetto ad uso pubblico.

La Società ha l'obbligo dello spostamento temporaneo e della ricollocazione dei contenitori su richiesta delle Autorità di Pubblica Sicurezza per motivi di ordine pubblico.

Art.10

La Società si impegna a consegnare agli uffici comunali competenti con cadenza mensile un rapporto sulle attività svolte, con particolare riferimento ai quantitativi di materiale raccolto e conferito al circuito di recupero e/o riutilizzo e la relativa consegna dei F.I.R. presso l'ufficio tecnico comunale, consentendo l'utilizzo e la divulgazione dei dati

Art.11

La Società raccoglierà il materiale per conto di e ne disporrà in autonomia per il migliore utilizzo possibile dello stesso e per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Materiale raccolto potrà essere riutilizzato e ceduto ad altre ditte autorizzate.

Ogni residuo sarà oggetto di smaltimento a cura della cooperativa stessa.

Art.12

La avrà facoltà di considerare decaduta ad ogni effetto la presente convenzione qualora, a seguito di eventuale interruzione delle attività di svuotamento dei contenitori o altre inadempienze gravi, la , non fornisca plausibili giustificazioni scritte del proprio operato, entro 15 giorni, dalla data di ricevimento delle contestazioni da parte della società stessa.

Art.13

La Società corrisponderà al Comune per ogni cassetto posizionato sul territorio comunale, un contributo annuale di 100,00 Euro.

Art.14

La presente convenzione potrà essere rescissa in qualsiasi momento da entrambe le parti, con il preavviso di mesi 06, da comunicare mediante raccomandata ad Avviso di Ricevimento.

Art.15

Tutte le questioni relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, che non dovessero risolte onariamente tra le parti, saranno deferite al foro di Salerno.

La presente convenzione non è soggetta a registrazione e lo sarà soltanto a cura e spese della parte interessata che intendesse avvalersene.

Il Comune di Ceraso (SA)

Il responsabile

.....

Società

Il

.....